

CONTRATTO DIFFERENZIALE

Tra

Acquirente Unico S.p.A (di seguito AU) - società interamente partecipata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., ex art. 4 D.Lgs. n. 79/99 - Sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 72 - 00197 Roma - Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346, (di seguito indicato indifferentemente come Acquirente Unico o Acquirente o AU);

e

La società _____ con sede legale in _____ Via _____ Partita Iva _____ Codice Fiscale _____ e sede operativa in _____ Via _____ in persona del proprio _____, risultata aggiudicataria del presente Contratto, a seguito dell'avviso pubblicato nel sito www.acquirenteunico.it, in data 6 luglio 2004 (di seguito indifferentemente indicata come Controparte o Aggiudicatario);

(qui di seguito l'Acquirente Unico e la Controparte vengono congiuntamente indicati come le "Parti" e ciascuna di esse come la "Parte").

Premesso

- A. che la Società GRTN è proprietà al 100% del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana;
- B. che in data 12 novembre 1999 il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (di seguito il GRTN) ha costituito la Società Acquirente Unico S.p.A. in attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito D.Lgs. n.79/99), della quale detiene il 100% del capitale sociale;
- C. che in base al D.Lgs. n.79/99 ad Acquirente Unico è affidato in esclusiva il compito di garantire al mercato dei clienti vincolati la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario;
- D. che ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003 (G.U. Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2003) articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 1, l'Acquirente Unico ha assunto la titolarità di Garante della fornitura di energia per i clienti vincolati;

- E. che ai sensi del citato Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 19 Dicembre 2003 (G.U. Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2003), art.3, comma 1 lettera d), l'Acquirente Unico si approvvigiona nel sistema delle offerte di cui all'art.5 del D.Lgs. n.79/99, previa stipula di contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantità adottando procedure trasparenti e non discriminatorie;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1. Premesse

- 1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del Contratto.

Art. 2. Definizioni

- 2.1. Ai fini del Contratto, i seguenti termini ed espressioni sono definiti come segue:

- a. **Aggiudicazione:** è la modalità di selezione ed assegnazione delle offerte e di conseguente individuazione delle Controparti per la stipula di contratti differenziali oggetto dell'avviso pubblicato sul sito www.acquirenteunico.it in data 6 luglio 2004;
- b. **Autorità:** è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- c. **Avviso:** è il documento pubblicato sul sito www.acquirenteunico.it il giorno 6 luglio 2004, con il quale AU ha avviato le procedure di selezione delle offerte e di aggiudicazione di contratti differenziali, specificandone i dettagli;
- d. **Contratto Differenziale (o contratto per differenze, o CfD o Contratto):** è il presente contratto, comprensivo degli allegati;
- e. **Conto:** ha il significato definito nell'art.6;
- f. **Controparte:** l'aggiudicatario del Contratto;
- g. **Corrispettivo di capacità** è l'ammontare complessivamente percepito dall'operatore aggiudicatario a titolo di corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva nel periodo che va dal 9 luglio al 31 dicembre 2004, così come calcolato dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 36 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 48/04;
- h. **Data di Pagamento:** ha il significato definito nell'art.8.2;
- i. **Differenza:** in relazione a ciascun Mese e a ciascuna Fascia, la somma di denaro (espressa in Euro) pari al risultato, in valore assoluto, della seguente formula:

(Prezzo di mercato per periodo rilevante – Prezzo di riferimento per periodo rilevante) × Quantità Aggiudicate;

- j. **Fasce Orarie:** sono le fasce definite nella delibera dell'AEEG n. 05/04;
- k. **Giorno Lavorativo:** ciascun giorno in cui le banche sono aperte al pubblico sulla piazza di Roma;
- l. **GME:** il Gestore del Mercato Elettrico di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n.79/99;
- m. **Importo Dovuto:** l'importo dovuto in relazione a ciascun Mese dall'Acquirente Unico o dalla Controparte, secondo i casi, ai sensi dell'articolo 5;
- n. **Mese:** il periodo compreso tra le ore 0.00 del primo giorno di ciascun mese di calendario (salvo per il mese di luglio in cui il periodo decorre dalle ore 0:00 del 9° giorno)e le ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese stesso (indipendentemente dal numero dei giorni di quel mese);
- o. **MW:** megawatt;
- p. **MWh:** megawattora;
- q. **Periodo Rilevante:** è il raggruppamento di ore appartenenti, in ciascun mese, a ciascuna fascia oraria;
- r. **Prezzo di mercato per periodo rilevante** è il prezzo di cui all'articolo 23, comma 23.1 della delibera dell'AEEG n. 48/04 (prezzo di scambio) e successive eventuali modifiche. Per il solo mese di luglio 2004, il prezzo di scambio sarà riferito ai giorni compresi dal 9 al 31 luglio 2004. Il calcolo di tale prezzo avverrà applicando, per ciascuna fascia, la seguente formula:

$$PS_{luglio} = \frac{\sum_{i=9}^{31} PS_i QS_i}{\sum_{i=9}^{31} QS_i}$$

dove PS_{luglio} è il prezzo di scambio per il mese di luglio, PS_i e QS_i sono rispettivamente il prezzo e la quantità di scambio del giorno i del mese di luglio 2004.

- s. **Prezzo di riferimento per periodo rilevante (di seguito Prezzo di riferimento):** è il prezzo, espresso in Euro/MWh, contenuto nell'offerta accettata nel periodo rilevante.
- t. **Quantità Aggiudicata** è l'ammontare di energia, espresso in MWh, che AU ha aggiudicato alla Controparte a seguito dell'esperimento della selezione di controparti per la stipula di contratti differenziali bandita in data 6 luglio 2004.

- u. **Quota del corrispettivo di capacità** è il minor valore tra 1 ed il rapporto tra la Quantità accettata e l'energia complessivamente prodotta dalle unità di cui all'articolo 36 comma 36.1 della delibera AEEG n. 48/04, nella disponibilità dell'operatore aggiudicatario nel periodo che va dal 9 luglio al 31 dicembre 2004.
 - v. **Tasso Convenzionale:** il tasso Euribor, base 360, a 6 mesi come pubblicato sulla tabella "Tassi a Breve Termine" a cura del Sole 24 Ore;
 - w. **Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico:** il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003, recante disciplina e istruzioni del mercato elettrico;
- 2.2. Nell'ambito del presente Contratto, i termini come sopra definiti conserveranno il significato loro attribuito nella relativa definizione, qualunque sia il contesto in cui saranno utilizzati ed a prescindere dal fatto che l'utilizzo avvenga in forma singolare o plurale.
- 2.3. Le rubriche e i titoli del presente Contratto sono poste al solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione delle stesse.
- 2.4. Nell'ambito del presente Contratto, qualunque riferimento a disposizioni normative (incluse le delibere dell'Autorità e le Istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico pubblicate dal GME ed approvate dal Ministro delle attività produttive) attualmente in vigore dovrà intendersi effettuato anche alle eventuali disposizioni che modifichino o integrino il contenuto normativo delle stesse o che le sostituiscano.
Nell'eventualità che le mutate disposizioni normative o regolamentari o di qualsiasi altra natura rendessero ineseguibili in tutto o in parte, per una delle Parti o per entrambe, le obbligazioni stabilite ai sensi del presente Contratto, la fattispecie verrà regolata secondo quanto stabilito *ultra* all'art. 15 "Forza maggiore".

Art. 3. Oggetto del Contratto

- 3.1. Oggetto del Contratto è la determinazione e il pagamento degli importi dovuti, calcolati a norma degli articoli 5 e 8 a ciascuna scadenza di cui all'articolo 8.
- 3.2. Il Contratto si applica alle Fasce contrattuali e ai mesi contrattuali relativi alle aggiudicazioni e riportati nell'avviso pubblicato sul sito internet www.acquirenteunico.it in data 6 luglio 2004.
- 3.3. In nessun caso il Contratto può fare sorgere diritti o obblighi di consegna o prelievo di energia elettrica.

Art.4. Durata del Contratto

- 4.1. Il Contratto sarà efficace e vincolante tra le Parti dalla data della aggiudicazione, e comincerà a produrre i suoi effetti a partire dalle ore 00:00 del giorno 9 luglio 2004 e sino alle ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2004.
- 4.2. Le disposizioni contrattuali rimarranno vincolanti tra le Parti fino alla scadenza del Contratto stesso. Alla scadenza del Contratto le Parti saranno completamente libere dalle obbligazioni contrattuali contenute nel Contratto, purché correttamente adempiute.
- 4.3. Resta salvo il diritto delle Parti di richiedere l'adempimento successivo delle obbligazioni precedentemente previste quali, ad esempio, il rispetto delle condizioni di Riservatezza, di cui all'articolo 19 del presente Contratto. Tali obblighi dovranno essere rispettati per un periodo di 1 (un) anno successivo alla scadenza del Contratto.
- 4.4. Il presente Contratto potrà essere risolto anticipatamente in corso di vigenza, con preavviso scritto di 3 (tre) giorni, a mezzo di raccomandata a/r, nel caso in cui occorranzo Cause Materiali. Se la Causa Materiale occorre solo in relazione ad una Parte, questa potrà, previa comunicazione scritta all'altra Parte, risolvere il Contratto. Le Cause Materiali sono tassativamente elencate:
- i. costituisce Causa Materiale di Risoluzione la conoscenza che una delle Parti versi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione d'attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione del Paese in cui ha sede legale od operativa;
 - ii. la conoscenza che nei confronti di una delle Parti sia in corso una procedura di cui al punto precedente ovvero che la stessa versi in stato di sospensione dell'attività anche in uno solo dei Paesi in cui essa opera, ovvero la sospensione dell'operatività della medesima Parte in uno qualsiasi dei Mercati elettrici organizzati;
 - iii. che una delle Parti abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale o per delitti finanziari;
 - iv. che una delle Parti si sia resa responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento.
- 4.5. Nel caso di Risoluzione del Contratto per sopravvenienza di Cause Materiali, la Parte che intende invocare la Risoluzione avrà diritto a richiedere all'altra Parte, a titolo di risarcimento danni, una somma pari al maggior onere che dovrà sostenere per sostituire la Parte con altra. In tal caso, la Parte che invoca la Risoluzione è tenuta a dimostrare all'altra Parte il maggior costo da sostenere o il minor ricavo ottenibile. Restano salve le disposizioni di cui all'art.1218 codice civile.
- 4.6. La Parte che intende risolvere il presente Contratto dovrà immediatamente notificare all'altra Parte una comunicazione contenente l'indicazione dell'ammontare previsto per tale Risoluzione: tale ammontare che dovrà essere pagato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Art. 5. Importi Dovuti

- 5.1. In relazione a ciascun Periodo Rilevante:
- (a) se il Prezzo di mercato per Periodo Rilevante è superiore al Prezzo di riferimento, la Controparte deve pagare all'Acquirente Unico la differenza, moltiplicata per le Quantità Aggiudicate;
 - (b) se il Prezzo di mercato per periodo rilevante è inferiore al Prezzo di riferimento, l'Acquirente Unico deve pagare alla Controparte la differenza, moltiplicata per le Quantità Aggiudicate.
- 5.2 Ciascun Contratto impegna la Controparte a riconoscere ad AU il prodotto tra il Corrispettivo di capacità (c.d. *capacity payment* ai sensi dell'art. 36 della delibera AEEG 48/04) e la Quota del corrispettivo di capacità.

Art. 6. Conto

- 6.1. Entro il 10° (decimo) giorno lavorativo di ciascun mese l'Acquirente Unico invia alla Controparte il conto (di seguito Conto) relativo al Mese immediatamente precedente, con indicazione dell'importo dovuto in relazione a tale mese, e della Parte tenuta al pagamento.
- 6.2. Se la Controparte non comunica all'Acquirente Unico eventuali contestazioni rispetto al Conto entro le ore 24:00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del Conto, l'importo dovuto indicato nel Conto stesso deve essere pagato a norma dell'articolo 8.
- 6.3. Qualora la Controparte comunichi all'Acquirente Unico contestazioni rispetto al Conto entro il predetto termine, le Parti devono tentare, in buona fede, di raggiungere un accordo entro cinque Giorni Lavorativi per gli importi contestati. Qualora il termine indicato non sia sufficiente alle Parti per raggiungere un accordo, la controversia verrà deferita al giudizio arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del presente Contratto. In ogni caso, alla scadenza del termine suddetto — sia stato raggiunto un accordo o meno — le Parti saranno tenute al pagamento degli importi non contestati e del 75% (settantacinque) degli importi contestati, a norma di quanto previsto nell' articolo 8.

Art. 7. Rilevazione dei Prezzi di mercato per periodo rilevante

- 7.1 Ciascun Conto viene preparato utilizzando il Prezzo di mercato per Periodo Rilevante calcolato in base a quanto specificato nelle definizioni del presente Contratto.
- 7.2 Le disposizioni degli articoli 6.2 e 6.3 si applicano anche ai Conti emessi a norma del presente articolo.

Art. 8. Pagamenti

- 8.1 Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal giorno di cui all'articolo 6.1, la Parte avente diritto al pagamento dell'importo dovuto, indicato nel Conto di cui all'art.6.2. o 6.3, invia all'altra Parte, anticipandone copia via fax o via e-mail, una fattura per l'esatto importo indicato in detto Conto. Fatture per importi diversi verranno considerate come non emesse.
- 8.2 L'importo delle fatture emesse in conformità al paragrafo precedente deve essere pagato con valuta il 18° (diciottesimo) giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la fattura. In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti e per i quali è stata emessa fattura in conformità al presente articolo, la Parte inadempiente deve corrispondere all'altra Parte gli interessi al Tasso Convenzionale, maggiorato di 2 (due) punti percentuali sugli importi dovuti e non pagati dalla Data di Pagamento fino al giorno dell'effettivo pagamento.
- 8.3 Il termine della regolazione delle partite economiche di cui all'articolo 5 comma 5.2 è stabilito con valuta il 10° giorno lavorativo successivo al giorno in cui l'operatore aggiudicatario riscuote dal Gestore della rete il Corrispettivo di capacità.
- 8.4 Tutti i pagamenti dovuti da una Parte all'altra in forza del Contratto sono effettuati mediante bonifico sul conto bancario indicato in fattura.

Art. 9. Modifiche normative e contrattuali

- 9.1 Qualora, in conseguenza di modifiche alla normativa vigente, il Prezzo di mercato cessi di essere determinato, esso si intende sostituito dal prezzo dell'energia elettrica, previsto dalla nuova normativa, avente la natura e gli scopi più simili a quelli del prezzo originario. Se non è possibile individuare alcun prezzo che soddisfi le predette condizioni, le Parti devono, in buona fede, tentare di individuare di comune accordo un idoneo nuovo prezzo di riferimento, apportando le modifiche al Contratto a tal fine eventualmente necessarie.

Art. 10. Garanzia bancaria

- 10.1 L'Acquirente, in ragione della sua appartenenza allo Stato Italiano, e stante il suo fine istituzionale di garante della fornitura al mercato vincolato italiano, non sarà tenuto al rilascio di alcuna garanzia.

Art. 11 IVA

- 11.1 Tutti gli importi di cui è previsto il pagamento a norma del Contratto si intendono al netto di IVA, il cui importo, se dovuto, deve essere aggiunto a ciascuna fattura e pagato a norma del Contratto.

Art. 12. Recesso

- 12.1 Le prestazioni previste dal presente Contratto saranno esigibili per tutta la durata del Contratto medesimo; a tal fine le Parti convengono che non sarà possibile esercitare il recesso di cui all'articolo 1373, commi 1 e 2, del codice civile.

Art. 13. Risoluzione per inadempimento

- 13.1 Qualora una Parte non esegua nei tempi previsti un pagamento dovuto a norma dell'articolo 8, l'altra Parte, in un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla data prevista per il pagamento, può intimare l'adempimento. Se il pagamento, comprensivo di interessi a norma dell'art. 8.2, non è interamente eseguito entro 2 (due) giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione dell'intimazione, la Parte non inadempiente può risolvere il Contratto per inadempimento mediante semplice comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a/r anticipata via Fax. La risoluzione ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
- 13.2 È inteso che la disposizione di cui all'art.14.1 non si applica al mancato pagamento di importi non risultanti da un Conto emesso a norma degli articoli 6.2 o 6.3.
- 13.3 In caso di risoluzione del Contratto, la Parte il cui inadempimento ha dato luogo alla risoluzione deve pagare all'altra Parte, a titolo di penale, un importo pari alle Quantità Aggiudicate per periodo rilevante del mese in cui si è manifestato l'inadempimento, moltiplicato per il maggiore tra il Prezzo di riferimento per periodo rilevante il Prezzo di mercato per Periodo Rilevante. Detta penale è dovuta in aggiunta agli eventuali interessi moratori.

Art.14. Forza Maggiore

- 14.1 La Forza Maggiore è un Evento al di fuori del controllo di una Parte che impedisca alla stessa di adempiere le obbligazioni previste nel Contratto. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la Forza Maggiore include:
- i. un'azione di pubblico pericolo o di terrorismo o guerra dichiarata o non dichiarata, o minaccia di guerra, sommossa, rivoluzione, rivolta, insurrezione civile, e qualunque altra pubblica dimostrazione che non possa essere evitata, né controllata, né limitata attraverso il ragionevole controllo delle Parti;
 - ii. disastri naturali o fenomeni meteorologici disastrosi, come terremoti, uragani, incendi particolarmente distruttivi, inondazioni, e altri fenomeni naturali di

particolare gravità e intensità e durata, posto che la Parte che invoca il sopravvenire dell'Evento abbia usato la diligenza professionale richiesta agli operatori del suo settore e le regole di correttezza commerciale;

- iii. qualsiasi legge, regolamento, ordine, direttiva, o altra norma dell'Autorità Competente che impedisca o limiti l'esecuzione di una delle prestazioni contrattuali;
- iv. nonché eventi straordinari che impediscano il normale funzionamento della Borsa elettrica italiana.

14.2 Resta inteso che la Forza Maggiore non include:

- i. scioperi aziendali o altre azioni equiparabili indette dai dipendenti o dalle società collegate o controllate o controllanti, o dei loro rispettivi agenti, appaltatori, o sub-appaltatori della Parte che invoca la verifica dell'Evento;
- ii. serrate.

14.3 Se un Evento di Forza Maggiore impedisce ad una delle Parti di adempiere le obbligazioni previste nel Contratto, la Parte non sarà considerata inadempiente per tutta la durata dell'Evento stesso; resta inteso che la Forza Maggiore non darà diritto alle Parti di rifiutare di eseguire quelle prestazioni che erano dovute e già liquidabili prima della verifica dell'Evento di Forza Maggiore.

14.4 Qualora l'Evento di Forza Maggiore dovesse perdurare per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, e salvo diverso accordo, La Parte che non ha invocato la Forza Maggiore avrà facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, senza che l'altra Parte possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo per l'avvenuto recesso.

14.5 Per tutta la durata della Forza Maggiore, la Parte non colpita da tale Evento è comunque esentata dall'adempimento delle proprie obbligazioni.

14.6 Se una Parte invoca la Forza Maggiore come giustificazione per il mancato adempimento delle proprie obbligazioni, tale Parte dovrà:

- i. dare immediata notizia all'altra Parte, e comunque non oltre due giorni di calendario, del verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore, indicando una stima approssimativa della probabile durata dell'Evento e degli impatti sulla prestazione dovuta;
- ii. esperire una pronta e veloce azione volta a correggere, eliminare o limitare i danni derivanti dalla verifica dell'Evento di Forza Maggiore;
- iii. comunicare immediatamente all'altra parte l'avvenuta cessazione della Forza Maggiore.

Art.15. Dichiarazioni di responsabilità

- 15.1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce quanto segue:
- i. di essere debitamente costituita e di avere pieno potere e autorità di eseguire e assicurare l'adempimento delle prestazioni previste nel presente Contratto;
 - ii. di avere il potere di addivenire alla stipula del presente Contratto, di avere tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle prestazioni in esso previste, di non aver violato alcuna previsione di legge, regola, regolamento, ordine, atto scritto, disciplina decreto o altra determinazione con valore normativo-regolamentare;
 - iii. di non trovarsi in bancarotta o in pendenza di altro procedimento concorsuale;
 - iv. che non sono in corso e/o non vi è notizia che sia in atto o stia per essere posto in atto alcuna azione legale, procedimento davanti a qualsivoglia corte di giustizia, giudizio di arbitrato, azioni di organismi governativi e regolatori che possano in qualsivoglia maniera minacciare il corretto adempimento del presente Contratto.

Art.16. Eccessiva onerosità

- 16.1 Il Contratto è aleatorio per sua natura e per volontà delle Parti in quanto finalizzato, come indicato in premessa, a compensare i rischi derivanti dalla variabilità dei prezzi dell'energia elettrica, che le Parti non sono in grado di prevedere anticipatamente. Pertanto, per quanto possa occorrere, le Parti pattuiscono che il Contratto non è soggetto a risoluzione per eccessiva onerosità.

Art.17. Limitazione della responsabilità

- 17.1 Le Parti si danno atto che tutti i rimedi indicati nel Contratto, nonché le misure previste per il risarcimento dei danni, soddisfano interamente il loro reciproco interesse. Le medesime si danno ulteriormente atto che tali rimedi e misure saranno gli unici strumenti da esse utilizzati; che la responsabilità relativa all'adempimento delle obbligazioni è limitata ai casi previsti dal Contratto; e che l'utilizzo di ogni altro strumento o la rivendicazione di ogni altro diritto si intendono dalle Parti rinunciati.
- 17.2 Qualora nel presente Contratto non sia previsto un rimedio per il risarcimento di un danno diretto, provocato da una delle Parti nei confronti dell'altra, tale danno diretto potrà essere oggetto di richiesta di risarcimento qualora la Parte danneggiata riesca a provare il rapporto di causalità tra l'azione dell'altra Parte e l'accadere dell'evento dannoso. Nel caso in cui tale rapporto non venga provato le richieste di risarcimento dei danni si intendono rinunciate dalle Parti.
- 17.3 È intenzione comune delle Parti che le limitazioni di responsabilità qui sancite non si applicheranno a tutti quei casi in cui l'evento dannoso è riconducibile alla negligenza di ciascuna di esse.

Art.18. Cessione del Contratto

- 18.1 Nessuna delle Parti può cedere il Contratto o i diritti od obblighi da esso derivanti se non previo consenso scritto dell'altra Parte.
- 18.2 La medesima previsione di cui al comma precedente si applica in caso di operazioni straordinarie (quali, a puro titolo meramente esemplificativo, fusioni, acquisizioni, scissioni, cessioni di ramo d'azienda etc....).

Art. 19. Riservatezza

- 19.1 Le Parti, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dagli articoli 7, 9, 10 e 13 del suddetto Decreto Legislativo e di esprimere, con la sottoscrizione del Contratto, il reciproco consenso a trattare ed a comunicare i dati personali, raccolti ed elaborati, in relazione al Contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.
- 19.2 Le Parti si obbligano a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sui termini e su ogni informazione riservata inerente la negoziazione ed esecuzione del Contratto e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venuti a conoscenza in virtù del Contratto stesso o della sua esecuzione.

Art. 20. Comunicazioni

- 20.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovuta o consentita a norma del Contratto deve essere effettuata per iscritto e si intende eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di trasmissione risultante dall'apposito rapporto rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata via fax, purché indirizzata come segue:

- se all'Acquirente Unico:
Acquirente Unico S.p.A.
via Guidubaldo del Monte 72
00197 Roma
Fax 0039 06 80134191
Tel 0039 06 80134220
- se alla Controparte:
.....

- 20.2 Ciascuna delle Parti elegge altresì domicilio presso il proprio indirizzo come sopra indicato (ovvero presso il diverso proprio indirizzo come sopra eventualmente comunicato in futuro), e ciò ad ogni fine relativo al Contratto, ivi comprese eventuali notificazioni giudiziarie. Nell'eventualità di variazioni dell'indirizzo come su indicato, sia dell'Acquirente che della Controparte, sarà cura della Parte interessata notificare dette variazioni all'altra Parte in tempo utile per assicurare l'adempimento degli obblighi contrattuali senza soluzione di continuità.

Art.21. Modifiche

- 21.1 Nessuna modifica al Contratto (ivi comprese modifiche alla presente clausola) sarà valida ed efficace se non risultante da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 22. Legge applicabile e Foro competente

- 22.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 22.2 Per qualsiasi controversia che possa sorgere tra le parti in ordine all'esecuzione del presente contratto, il foro competente è quello di Roma.

Art. 23. Clausola compromissoria

- 23.1 Le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo per comporre in via amichevole qualsiasi controversia nascente sulla base delle disposizioni del Contratto.
- 23.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, validità ed adempimento del Contratto sarà devoluta in via esclusiva al giudizio di un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. Il collegio arbitrale giudicherà in via rituale e secondo diritto.
- 23.3 L'arbitrato avrà sede in Roma. La lingua dell'arbitrato sarà quella italiana.

Il presente contratto, debitamente sottoscritto da entrambi le Parti, è redatto in duplice copia, di cui una per AU ed una per la Controparte. Le clausole del presente Contratto si considerano integralmente accettate e sottoscritte dalle parti.

Roma li 6 luglio 2004

Acquirente Unico Spa

La Controparte

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. Le Parti approvano specificamente i seguenti articoli:

art.6 (Conto);
art. 11.2 (Esonero dal rilascio di garanzia);
art. 12 (Recesso)
art. 13.1 (Clausola risolutiva espressa);
art. 14 (Eccessiva onerosità)
art. 18 commi 1 e 2 (Cessione del contratto);
art. 23 (Clausola compromissoria)

Acquirente Unico Spa

La Controparte